



Città di Tradate

**REGOLAMENTO COMUNALE
SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, PARTICOLARI**

Applicazione del Regolamento europeo n. 679 del 2016

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2021

Art. 1 Scopo e finalità

1. Il presente regolamento, nei limiti della vigente normativa, attua nel Comune di Tradate i principi contenuti nel Regolamento UE 2016/679 in conformità alle norme del D. Lgs.196/2003, come modificato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018 n.101 (Codice Privacy), riordinando la struttura organizzativa, le responsabilità, le misure tecniche, la comunicazione e la gestione delle diverse tipologie di dati personali, dati “particolari” e i trattamenti eseguiti dal Comune.
2. Il trattamento dei dati nel Comune di Tradate ha base giuridica nella legge sia nello svolgimento delle funzioni istituzionali, che nell’esercizio del potere pubblico attribuito e per tali attività il Comune tratta prevalentemente dati personali comuni, dati “particolari” e giudiziari, nonché ogni altra categoria di dati così come individuati agli artt. 5, 9, 10 nel Regolamento UE 2016/679 e nel D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 artt. 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 59, 60 e 75.
3. I dati personali nel Comune sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente e sono raccolti per le finalità determinate dalla legge e dai regolamenti che sono esplicitate e legittime ed i trattamenti avvengono in modo non incompatibile con le finalità istituzionali attribuite.
4. I dati sono trattati nel Comune in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati e di norma secondo il criterio di «minimizzazione dei dati». Dei dati è costantemente verificata l’esattezza e, quando è necessario, l’aggiornamento. Nel trattamento il Comune adotta tutte le misure tecniche adeguate e ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
5. La limitazione della conservazione dei dati in Comune è volta a consentire l’identificazione degli interessati solo per l’arco di tempo necessario nel quale è in atto il trattamento che, di norma, non può essere mai superiore alle finalità per le quali i dati stessi sono trattati.
6. Nel rispetto delle singole leggi di settore che prevedono la conservazione per periodi diversi da quelli stabiliti è possibile la conservazione dei dati per periodi più lunghi in relazione alla tipicità dei singoli procedimenti amministrativi, per legittimo interesse del Comune a condizione che siano trattati esclusivamente nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica quando necessario ed a garanzia degli utenti in ragione delle attività che istituzionalmente sono poste in capo al Comune.

Art. 2 Disposizioni generali

1. Il Comune nel trattare i dati osserva la vigente normativa Europea e Nazionale, i pareri del Garante nazionale, le decisioni della Commissione Europea e del GEPD. Il trattamento dei dati in Comune è sempre improntato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato e per le finalità di interesse pubblico perseguite dall'Ente.
2. Il Comune adegua la propria organizzazione interna, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati, in senso verticale con a capo il Sindaco, titolare dei dati dell'Ente. Allo stesso rispondono le Posizioni organizzative che sono responsabili dei trattamenti di rispettiva competenza delle strutture alle quali sono preposti. Spetta ai responsabili interni designare dipendenti addetti al trattamento. Al responsabile alla protezione dei dati spettano compiti di consulenza, controllo e collaborazione con il Titolare per ogni attività anche di organizzazione, innovazione e programmazione Comunale nella quale sono coinvolti dati personali.

Art. 3 Definizione di dati particolari

1. Ai fini dell'applicazione della normativa europea e nazionale, a tutela delle persone fisiche e per le legittime attività di trattamento, per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o da uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
2. Trattamento è qualsiasi singola operazione, svolta dal personale dipendente ed onorario del Comune che ha base giuridica in una legge o regolamento o nell'esercizio della funzione di diritto pubblico attribuita all'Ente, ovvero l'insieme delle operazioni, compiute sia attraverso la forma analogica che digitale e quindi con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, che consistono nella raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati personali trattati in Comune.

3. Il Comune si conforma al divieto del trattamento dei dati “particolari” di cui all’art. 9 del GDPR e, in assenza di previsione derogatoria ovvero dell’espresso consenso dell’interessato, il personale del Comune si astiene dal trattare dati “particolari” che direttamente o indirettamente siano idonei a far rilevare:

- l’origine razziale o etnica dei soggetti i cui dati vengono trattati;
- le loro opinioni politiche;
- le loro convinzioni religiose o filosofiche;
- l’appartenenza sindacale anche per i dipendenti interni;
- i loro dati genetici;
- i loro dati biometrici che identificano la persona fisica,
- dati relativi alla salute;
- dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale.

4. Il Comune è legittimato a trattare i dati “particolari”, di cui al precedente comma 3, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento dei dati personali per una o più finalità specifiche in relazione ai compiti pubblici attribuiti al Comune;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici attribuiti all’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, sulla base del diritto dell’Unione o Nazionale, fatte salve le garanzie per i diritti fondamentali dell’interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato quando questi sono reperibili sul web tramite i motori di ricerca o trasmessi al Comune con il Curriculum per la partecipazione a selezioni pubbliche;

e) il trattamento è necessario per gli interessati o terzi controinteressati per fare accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;

f) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante in relazione alle attribuzioni al Comune derivanti da leggi e regolamenti motivati dal legittimo interesse dell’Ente;

g) il trattamento è necessario in quanto è relativo alla raccolta, esame e trasmissione di dati raccolti per le finalità nell’ambito dei compiti istituzionali attribuiti al Comune, ai sensi del D.Lgs. 101/2018;

h) il trattamento è considerato altresì necessario e di pubblico interesse ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, lettere h) ed i) del GDPR in tema di sanità così come stabilito in forza dei “Considerando” n. 46, 52 e 53 del Regolamento (UE) 2016/679;

i) il trattamento è necessario a fini di archiviazione storica o a fini statistici nel pubblico interesse.

5. Il Comune tratta i dati in deroga al divieto di cui al co. 4 lett. f) per una o più delle fattispecie consentite dall'art. 2-sexies del D. Lgs. 196/2003 in relazione ad una o più finalità consentite per il trattamento dei dati personali particolari, sulla base di provvedimenti motivati ovvero nell'esercizio di un potere pubblico o istituzionale o nell'ambito di provvedimenti istruttori che hanno base giuridica nella legge e nei regolamenti.

Art.4 Finalità del Trattamento

1. I trattamenti dei dati personali sono eseguiti dal Comune di Tradate per le finalità di pubblico interesse, stabilite dalle fonti normative che rispettivamente disciplinano l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri anche secondo le condizioni riportate al precedente art. 3.

Art. 5 Titolare del trattamento

1. Per i trattamenti di legge, il Sindaco è il titolare dei dati personali contenuti nelle banche dati automatizzate o cartacee.

2. Il Sindaco determina le finalità e i mezzi del trattamento, predispone le linee di Policy Privacy del Comune e adotta il regolamento interno sulla privacy su proposta del DPO.

3. Al Sindaco spetta inoltre il compito di:

a. adottare, sentiti i responsabili al trattamento della struttura interessata ed il DPO, le misure tecniche ed organizzative adeguate volte a garantire un livello di sicurezza al rischio del trattamento dei dati in Comune;

b. tenere e implementare, anche per mezzo di uno o più dipendenti interni il registro dei trattamenti;

c. vigilare, anche attraverso il Responsabile incaricato, sul registro delle attività di trattamento in capo ad ogni servizio dell'Ente;

d. attestare, se richiesto dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria, che i trattamenti sono conformi ai principi e alle disposizioni di legge del Regolamento UE e delle prescrizioni del Garante;

e. monitorare periodicamente, mediante gli amministratori di Sistema, l'efficacia delle misure di sicurezza tecniche e fisiche adottate in Comune sentito il parere del DPO;

f. mettere il registro dei trattamenti a disposizione dell'autorità Garante facendosi supportare all'uopo anche uno o più dei responsabili designati;

- g. nominare i responsabili del trattamento, attribuendo agli stessi la facoltà di nominare sub-responsabili e di designare dipendenti della singola struttura al trattamento sulla base degli atti sottoposti al DPO;
 - h. stipulare contratti di nomina di responsabili esterni per i servizi dell'Ente esternalizzati, aggiudicati, affidati, sentito il parere del DPO;
 - i. sottoscrivere i contratti di contitolarità sentito il DPO;
 - j. stipulare protocolli d'intesa con Enti, Procure, Tribunali, Corti, Polizia di Stato e arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza per ogni attività che comporta scambio di dati personali e accesso a banche dati dell'Ente in relazione ai compiti ispettivi e di controllo ambientale attribuito per legge;
 - k. organizzare ogni altra attività e attribuire compiti e funzioni in materia di protezione dei dati personali;
 - l. nominare, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001, nel rispetto delle previsioni del GDPR e tenuto conto delle specifiche competenze e della pregressa esperienza, il Responsabile della protezione dati (detto anche DPO – Data Protection Officer);
 - m. individuare le risorse umane e finanziarie necessarie nonché la struttura per le attività del DPO;
 - n. adottare il Piano della sicurezza del patrimonio informativo, le politiche di sicurezza, le metodologie di analisi del rischio privacy e di valutazione di impatto, le linee guida per l'utilizzo dei dispositivi fissi e mobili;
 - o. presiedere il Gruppo di lavoro per la gestione delle violazioni di dati personali (Data Breach) composto dai responsabili incaricati, l'Amministratore di Sistema, il DPO;
 - p. predisporre e formalizzare, sentito il DPO i modelli facsimile di lettera di autorizzazione al trattamento dei dati personali e di affidamento della custodia di particolari archivi, chiavi o credenziali di autenticazione ed impartire le relative istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento di dati personali;
 - q. autorizzare i Responsabile dei Settori amministrativi dell'Ente ai trattamenti di dati personali nell'ambito delle funzioni istituzionali svolte e attribuire agli stessi, l'individuazione dei dipendenti, dei tirocinanti e degli altri soggetti da autorizzare al trattamento dei dati personali, necessari per lo svolgimento delle rispettive mansioni, mediante trasmissione di apposita lettera di autorizzazione e delle istruzioni.
4. Al Sindaco spetta infine ogni altro compito ad esso demandata dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti in materia di protezione dei dati personali dei dirigenti delle strutture amministrative in quanto rappresentante legale dell'Ente e nel rispetto della distinzione di compiti e funzioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. tra organi di indirizzo politico-amministrativo ed organi di gestione.

Art. 6 Registro delle attività di trattamento

1. Il Sindaco tiene, sotto la propria responsabilità, il Registro delle attività di Trattamento la cui compilazione e implementazione e conservazione può essere assegnata a un Responsabile interno o ad uno o più dipendenti.
2. Sono sub-responsabili per ogni struttura i Responsabili di ciascun Settore che sono tenuti all'implementazione del registro dei trattamenti della struttura, con la facoltà di designare dipendenti alla tenuta del registro stesso per la parte relativa a ciascun Settore.
3. Il Registro del titolare, è redatto in forma scritta, anche in formato elettronico, ed è unico per tutto l'Ente ed è messo a disposizione, a richiesta, dell'Autorità Garante per la Privacy, per ispezioni e controlli ai fini della correttezza nella gestione e trattamento dei dati personali.
4. Il Registro ha una funzione descrittiva e dovrà essere implementato da ogni Responsabile di Settore. Sarà tenuto nelle forme e con le modalità fissate dopo aver sentito il Responsabile alla Protezione dei dati, e contiene, le informazioni previste dall'art. 30 del Regolamento UE e le altre specifiche relative ai trattamenti in capo al Comune.

Art. 7 Responsabile del trattamento

1. I Responsabili del trattamento sono individuati tra le Posizione Organizzative (P.O.) o i dipendenti dell'Ente e sono nominati con atto giuridico vincolante dal titolare. La mancata accettazione della nomina costituisce illecito contrattuale con le conseguenze di legge, salvo che non sia possibile attribuire mansioni che non comportano trattamento di dati personali.
2. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il responsabile del trattamento della struttura, sentito il DPO, consiglia al titolare di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate.
3. Il responsabile adempie agli obblighi di trasparenza e vigilanza, prescritti dal titolare nell'atto giuridico di nomina mettendo a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi imposti dall'art. 28 del Regolamento, ed è obbligato a tenere il registro dei trattamenti svolti della struttura al quale è preposto (ex art. 30, paragrafo 2, GDPR).
4. Il responsabile ai trattamenti ha l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati, di adottare misure adeguate al rischio (art. 32 GDPR) incluse le misure di *privacy by design* e *by default* e garantire la riservatezza dei dati ed è tenuto ad informare il titolare delle violazioni avvenute e provvedere alla cancellazione dei dati alla fine del trattamento.

5. Il responsabile del trattamento ha l'obbligo di coadiuvare il titolare nell'adozione delle misure tecniche e organizzative imposte dai processi di innovazione tecnologica, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

6. Il responsabile al trattamento indica al titolare, sentito il DPO, alcune misure di sicurezza utili per ridurre i rischi del trattamento, quali la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Il responsabile può dimostrare di avere adottato garanzie sufficienti anche attraverso l'adesione a codici deontologici ovvero a schemi di certificazione privacy.

7. Il responsabile ha l'obbligo, d'intesa con il DPO, di avvisare, assistere e consigliare il titolare ed è tenuto a consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni e *audit*, realizzate dal titolare del trattamento, dovrà avvisare il titolare se ritiene che un'istruzione ricevuta viola qualche norma in materia di *privacy* e *Cyber Security*, dovrà prestare assistenza al titolare per l'evasione delle richieste degli interessati, dovrà avvisare il titolare in caso di violazioni dei dati, e assisterlo nella conduzione di una valutazione di impatto (DPIA).

Art. 8 Incaricati del trattamento

1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

3. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento dati e i designati devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite.

4. La designazione è effettuata, dal titolare o dal Responsabile, sentito il DPO, per iscritto e l'atto di designazione deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

5. I dipendenti sono designati incaricati del trattamento e autorizzati al trattamento dei dati personali con formale provvedimento del Responsabile del trattamento competente per la struttura organizzativa in cui sono inseriti gli stessi dipendenti; in tale provvedimento sono indicati: i procedimenti amministrativi per lo svolgimento dei quali è indispensabile il trattamento dei dati personali; le finalità del trattamento; le categorie di dati personali da trattare; le operazioni di trattamento eseguibili, con particolare riferimento alla comunicazione e alla diffusione dei dati sensibili e giudiziari; gli eventuali limiti al trattamento; le misure di sicurezza da adottare da parte degli stessi Incaricati. Tali indicazioni possono essere formulate anche con rinvio al registro del trattamento, nella parte relativa ai trattamenti da attribuire. La predetta designazione e autorizzazione nonché le citate indicazioni del trattamento possono essere stabilite anche con un atto distinto dal contratto individuale di lavoro. Tale atto deve essere notificato al dipendente interessato, il quale non può esimersi dalla sua accettazione e attuazione.

6. I dipendenti possono essere individuati quali Incaricati del trattamento nominativamente ovvero con riferimento alla categoria di inquadramento o al profilo professionale o alla collocazione nell'organizzazione del servizio o dell'ufficio.

7. I dipendenti incaricati del trattamento operano sotto l'autorità dei Responsabili del trattamento, attenendosi alle istruzioni impartite per iscritto, con particolare riferimento alla custodia degli atti e documenti analogici e digitali contenenti dati personali sensibili e giudiziari e alle relative misure di sicurezza.

8. Agli incaricati compete, in relazione al trattamento dei dati personali provvedere:

- al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali in conformità alle disposizioni del GDPR;
- alla raccolta e registrazione per gli scopi inerenti all'attività istituzionale svolta da ciascuno;
- alla verifica in ordine alla loro pertinenza, completezza e non eccedenza delle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal responsabile del trattamento;
- alla conservazione, rispettando le misure di sicurezza predisposte al riguardo.

9. Per ogni operazione di trattamento è da garantire la massima riservatezza. Nel caso di allontanamento anche temporaneo dalla propria postazione di lavoro, l'incaricato verifica che non vi sia possibilità per chiunque non sia autorizzato all'accesso ai dati di accedere alle banche-dati e/o ai dati personali per i quali è in corso un qualsiasi tipo di trattamento.

10. Le comunicazioni e le diffusioni a soggetti diversi dagli interessati devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme che le disciplinano.

11. Il flusso di dati, per ragioni di servizio, tra tutti i soggetti previsti nel presente Regolamento non costituisce “comunicazione” ossia operazione di trattamento e pertanto non è soggetta alla relativa disciplina.
12. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento dati e i designati devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite.
13. La designazione è effettuata, dal titolare o dal Responsabile, sentito il DPO, per iscritto e l'atto di designazione deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

Art. 9 Responsabile del trattamento dati informatici

1. La responsabilità del trattamento dei dati informatici e telematici è attribuita al Responsabile dei Servizi Informatici. Le competenze del Responsabile riguardano l'attività di controllo e gestione degli impianti di elaborazione o di sue componenti, di basi di dati, di dati e loro banche, di reti, di apparati di sicurezza e di sistemi di software complessi (nella misura in cui consentono di intervenire su dati), l'individuazione e attuazione di tutte le procedure fisiche, logiche e organizzative per tutelare la sicurezza e la riservatezza nel trattamento dei dati informatici.
2. Il Responsabile del trattamento dati informatici e telematici designa per iscritto con provvedimento motivato, un numero limitato, di amministratori di sistema e di amministratori di macchina, previa individuazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Il Responsabile del trattamento dati informatici e telematici predispone - per le parti relative alla sicurezza informatica, ai trattamenti di dati personali con mezzi elettronici e digitali e allo sviluppo delle applicazioni informatiche - la redazione dei documenti fondamentali, anche di tipo programmatico, in materia di sicurezza e protezione del patrimonio informativo e dei dati personali trattati dall'Ente.
4. Inoltre, predispone, propone e cura:

- a. la tenuta della documentazione relativa alle misure di sicurezza applicate alle infrastrutture e alle applicazioni gestite e degli esiti degli eventuali controlli di vulnerabilità effettuati, salvo che tale compito sia stato affidato a un fornitore designato responsabile del trattamento;
 - b. l'elenco aggiornato e la pubblicazione dell'elenco delle banche dati informatiche come previsto dal CAD;
 - c. l'elenco degli amministratori di sistema e amministratori di singole postazioni di lavoro;
 - d. le attività previste nel Piano di gestione delle violazioni di dati personali (Data Breach) e delle attività necessarie per l'applicazione della metodologia di analisi dei rischi o per l'eventuale valutazioni di impatto sulla protezione dei dati, sia sui trattamenti già in corso, sia all'avvio di nuovi trattamenti con strumenti informatici o dell'utilizzo di nuove tecnologie, in conformità ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) e della protezione per impostazione predefinita (*privacy by default*).
5. La P.O. o il dipendente dell'Ufficio ICT svolge i compiti e le funzioni raccordandosi con il DPO, con il titolare o suo delegato, con il Responsabile per la Transizione al digitale e con gli altri componenti del Gruppo di lavoro privacy.

Art. 10 Responsabile della Protezione dei dati

1. Il Responsabile della Protezione dei dati (detto anche DPO - Data Protection Officer) ha in Comune un ruolo fondamentale per la promozione della cultura della protezione dei dati e per l'attuazione del GDPR.
2. In ottemperanza all'art. 39 comma 1 del Reg. UE 2016/679 il DPO è incaricato di:
 - a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento e ai responsabili del trattamento, ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa;
 - b. sorvegliare sull'attuazione in Comune delle disposizioni del Regolamento UE sulla protezione dei dati, le disposizioni degli Stati membri relativamente alla protezione dei dati, delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, la formazione del personale, le attività di controllo;
 - c. cooperare con l'autorità di controllo, ne è il referente e fungere da punto di contatto per questioni del trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Reg. UE 2016/679;
 - d. vigilare sul Comune per le attività alla stessa spettante in materia di Registro dei trattamenti;
 - e. supportare la revisione delle informative e del consenso per conformarle al GDPR;

- f. svolgere attività di consulenza preventiva in materia di protezione dei dati, monitorare e consigliare le politiche di protezione dei dati adeguate alle specifiche attività svolte dal Comune, esprimere parere sui contratti tra contitolari e tra titolare e responsabili;
 - g. fornire supporto al Titolare in ordine alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e vigilare sullo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
 - h. svolgere le funzioni comunque assegnate dalla normativa vigente e nell'esecuzione dei compiti il DPO compiere una valutazione dei rischi tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo e nella valutazione del "rischio" è titolato a condurre una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment - DPIA);
 - h. gestire i tentativi e le violazioni dei dati personali (Data Breach) e partecipare alle riunioni del Gruppo di lavoro;
 - i. monitorare e gestire i reclami sulla base della procedura fissata nel presente regolamento, partecipare alla redazione dei codici di condotta ed esprimere parere sulle certificazioni.
3. Il conferimento dell'incarico al DPO può essere affidato anche a soggetto esterno all'Ente, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, mediante atto del Sindaco, tenendo conto dei seguenti requisiti: competenza dei soggetti sulle base delle loro pregresse esperienze in materia di privacy e protezione dei dati; l'aver in corso o avere svolto incarichi, per almeno un triennio, presso almeno - due Comuni o altri Enti di dimensioni pari o superiori a quelle del Comune di Tradate, avere specifica esperienza in materia di protezione dei dati certificata sulla base del relativo curriculum professionale. Il nominativo del soggetto interessato deve essere comunicato alla competente Autorità di controllo privacy.

Art. 11 Responsabile della Conservazione dei Documenti Informatici

1. Con provvedimento del Sindaco è individuato il responsabile del Comune per la conservazione dei documenti informatici, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 03.12.2013 ("Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo n.82 del 2005") e s.m.i.

Art. 12 Trattamento dei dati nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico

1. Per i trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico si rinvia all' art.111 del D. Lgs. 196/2003 che prevede l'adozione di Regole deontologiche che saranno approvate dal garante ai sensi dell'articolo 2-quater del Codice Privacy, per i trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all'articolo 88 del Regolamento, prevedendosi anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all'interessato.
2. Il Comune come pubblica amministrazione può comunicare ad altre amministrazioni pubbliche i dati trattati quando la comunicazione dei dati ha base nella legge o deve essere effettuata in esecuzione di compiti di interesse pubblico ai sensi dell'art. 2 sexies del D. Lgs. 196/2003 ovvero nell'esercizio del pubblico potere attribuito e per gli obblighi previsti e volti a tutelare le esigenze della legislazione fiscale, assistenziale e previdenziale.
3. La comunicazione dei dati a terzi è consentita in forma anonima e ai fini delle politiche del lavoro e di statistica, ricavati dalle informazioni relative a singoli o a gruppi di lavoratori, salvo che anche tale diffusione di dati anonimi sia di pregiudizio per la libertà e dignità del lavoratore, qualora individuabile.
4. Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi, l'amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili.
5. L'amministrazione può anche rendere note alle organizzazioni sindacali informazioni personali relative alle ritenute effettuate a carico dei relativi iscritti, in conformità alle pertinenti disposizioni del contratto applicabile.

Art. 13 Modalità di comunicazione di dati personali lavoro dipendente autonomo o onorario

1. Fuori dei casi in cui forme e le modalità di divulgazione di dati personali siano regolate specificamente da puntuali previsioni di legge o regolamento, L'Ente deve utilizzare forme di comunicazione individuale con il lavoratore dipendente o autonomo, il professionista, l'incaricato o il nominato o designato per un attività di lavoro autonomo, onorario o stage, adottando tutte le misure più opportune per prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali, in particolare se sensibili, da parte di soggetti diversi dal destinatario, ancorché incaricati di talune operazioni di trattamento¹.

¹A titolo esemplificativo ma non esaustivo, inoltrando le comunicazioni in plico chiuso o spillato; invitando l'interessato a ritirare personalmente la documentazione presso l'ufficio competente; ricorrendo a comunicazioni telematiche individuali.

2. La diffusione di dati personali riferiti ai lavoratori può avvenire quando è prevista espressamente da disposizioni di legge o di regolamento o per previsione contrattuale, anche mediante l'uso delle tecnologie telematiche².

Art. 14 Accesso agli atti amministrativi e accesso civico generalizzato

1. Fatti salvi i dati relativi alla salute, vita sessuale e orientamento sessuale, vietati, ai sensi dell'art. 9 del GDPR e fatte salve le deroghe previste dallo stesso Regolamento UE e la deroga del legittimo interesse di cui all'art. 2-sexies del D. Lgs. 196/2003, l'accesso agli atti del procedimento amministrativo in Comune è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Nell'Ente i presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

2. Il trattamento dei dati vietati di cui al precedente comma è consentito se la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale costituzionalmente garantiti; la valutazione del livello di rango spetta al responsabile al trattamento della struttura titolare del relativo procedimento.

3. L'Ente valorizza l'utilizzo di reti telematiche per la messa a disposizione di atti e documenti contenenti dati personali (es. concorsi o a selezioni pubbliche) nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, minimizzazione e non eccedenza.

Art. 15 Dati relativi ai concorsi e alle selezioni pubbliche

1. Il trattamento dei dati relativi a concorsi pubblici è consentito in conformità ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché in conformità ai pareri emessi dal competente Garante della Privacy ove applicabili. Quando la selezione contiene parametri, ai fini del posizionamento in graduatoria, che direttamente o indirettamente rechino pregiudizio alla libertà e alla dignità dei concorrenti, i nominativi degli stessi potranno essere trattati e pubblicati in forma anonima e/o pseudonimizzata e fermi restando i principi di selettività e trasparenza che

² Art. 3 D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

devono improntare l'accesso al pubblico impiego e la diretta applicazione dell'art. 98 della Costituzione.

2. L'Ente, nel rispetto della previsione di cui al precedente comma, può lecitamente trattare, in base a specifiche previsioni legislative o regolamentari, solo i dati personali pertinenti e non eccedenti ai fini del corretto espletamento della procedura concorsuale e della sua rispondenza ai parametri stabiliti nel bando e applicando, nella pubblicazione, i principi della minimizzazione e anonimizzazione dei dati (elenchi nominativi resi anonimi e per codice ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie, elenchi degli ammessi alle prove scritte o orali, punteggi riferiti a singoli argomenti di esame; punteggi totali ottenuti).

3. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento UE 679/2016 il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto e il curriculum potrà essere pubblicato con apposita informativa resa dall'interessato che autorizzi espressamente la pubblicazione.

Art. 16 Trattamenti basati sul consenso dell'interessato

1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'Ente deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione alla finalità specifica per le quali lo ha reso. Il consenso può essere dato oralmente o per iscritto, anche attraverso mezzi elettronici ma deve essere sempre espresso in forma comprensibile, chiara ed inequivocabile.

2. Quando l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento dei dati personali può essere effettuato solo per la finalità specifica per la quale è stato reso.

3. Il consenso reso per uno dei trattamenti di cui all'art. 9 del GDPR 679/2016 è sempre revocabile salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri disponga espressamente che l'interessato non possa revocare il consenso reso.

4. L'interessato ha, per i dati diversi di cui all'art. 9 del GDPR, il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, ma legittimamente comporta che laddove il servizio non possa essere più reso, perché il trattamento è essenziale per il servizio reso, lo stesso non sarà più reso, previa idonea informativa all'interessato revocante.

3. Per le pubbliche amministrazioni la base normativa sostituisce il presupposto del consenso, pertanto i soggetti pubblici non devono, di regola, chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali.

Art. 17 Diritti degli interessati riconosciuti dall'Ente

1. Gli interessati esercitano i loro diritti facendo ricorso, in via prioritaria e preferenziale, alla modulistica pubblicata sul sito dell'Ente e nel rispetto delle norme previste nel Codice per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

2. Il Diritto di accesso dell'interessato ex art. 15 del Regolamento UE 2016/679 si sostanzia nel diritto dell'interessato di ottenere dal titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, l'accesso alle informazioni espressamente previste dall'articolo citato, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità del trattamento, le categorie di dati e destinatari, il periodo di conservazione, l'esistenza del diritto di cancellazione, rettifica o limitazione, il diritto di proporre reclamo, tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati, l'eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, nonché copia dei propri dati personali.

3. Il Diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento UE si sostanzia nel diritto dell'interessato di ottenere dal titolare la rettifica e/o l'integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo.

4. Il Diritto alla cancellazione "diritto all'oblio" ex art. 17 del Regolamento UE si sostanzia nel diritto dell'interessato alla cancellazione dei propri dati personali senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi espressamente previsti, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il venir meno della necessità del trattamento rispetto alle finalità, la revoca del consenso su cui si basa il trattamento, opposizione al trattamento nel caso in cui sia basato su interesse legittimo non prevalente, trattamento illecito dei dati, cancellazione per obblighi di legge, dati dei minori trattati in assenza delle condizioni di applicabilità previsto dall'art. 8 del Regolamento. Il diritto di cui al presente comma non può essere esercitato nei casi e nei limiti di cui all'art. 17, paragrafo 3, lett. c) del GDPR per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto GDPR. Il diritto all'oblio di ogni individuo si sostanzia inoltre nel diritto ad essere dimenticato per fatti che lo riguardano e che in passato sono stati oggetto di cronaca non più di attualità e rispetto ai quali non vi è un interesse pubblico attuale.

5. Il Diritto di limitazione del trattamento, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento UE, si sostanzia nel diritto a limitare il trattamento illecito, la contestazione dell'esattezza dei dati, l'opposizione dell'interessato ed il venir meno del

trattamento da parte del titolare. I dati dell'interessato devono essere trattati solo per la conservazione salvo il consenso dello stesso.

6. Il Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 del Regolamento UE conferisce all'interessato la possibilità di ricevere i propri dati personali tratti dalla banca dati del titolare su un dispositivo portatile.

7. Per Diritto di opposizione, ex art. 21 del Regolamento UE, si intende il diritto dell'interessato di opporsi al trattamento dei propri dati personali, nel caso in cui il trattamento sia basato su interesse legittimo.

8. Il Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, ex art. 22 del Regolamento UE, si sostanzia per l'interessato a non essere sottoposto ad una decisione, compresa la profilazione, basata unicamente sul trattamento automatizzato.

9. Al venire meno dello scopo rispetto al quale i dati sono stati raccolti, l'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali. Il Titolare dal trattamento ha l'obbligo di cancellare i dati personali resi pubblici, con la tecnologia disponibile, chiedendo la cancellazione di qualsiasi link, copia o riproduzione dei dati medesimi.

Art. 18 Attività di conciliazione pre-reclamo

1. Fatto salvo il diritto di Reclamo al garante privacy o il ricorso in sede giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi i suoi dati personali ha il diritto di rivolgersi al Responsabile alla protezione dei dati, con istanza motivata, indicando, anche sommariamente, le ragioni della ritenuta violazione e che il comportamento ritenuto lesivo sia interrotto da parte dell'Ente.

2. Il DPO a cui è stata fatta l'istanza informa tempestivamente l'interessato delle circostanze di fatto e delle questioni diritto, nonché dei provvedimenti adottati e delle operazioni ed attività azionate al fine di soddisfare la richiesta informando anche della facoltà di proporre reclamo al Garante o un ricorso in sede giurisdizionale.

3. Nell'istanza deve essere indicato specificamente, anche sulla base del modello eventualmente predisposto dall'Ente: l'indicazione dei fatti e delle circostanze su cui si fonda la richiesta; le disposizioni che si presumono violate; le misure richieste da adottare.

4. L'istanza è sottoscritta dall'interessato o da un suo formale delegato con allegata la documentazione utile ai fini della sua valutazione e quella probante l'eventuale delega contiene un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica o PEC o telefono.

Art. 19 Trattazione dell'Istanza

1. L'esame dell'istanza è orientato a criteri di rapidità e di semplicità delle forme osservate, di celerità ed economicità, anche in riferimento al contraddittorio e il pre-reclamo non comporta alcun contributo spese.
2. La decisione adottata dal DPO è comunicata immediatamente al responsabile del servizio ove la presunta violazione si è verificata e al titolare ed avuto l'assenso di questi all'adeguamento è comunicata, senza ritardo all'interessato istante.
3. Ove l'istanza sia irregolare o incompleta ne è data comunicazione all'istante, con l'indicazione delle cause della irregolarità o incompletezza nonché del termine, di regola non superiore a sette giorni, liberi naturali e consecutivi, entro cui provvedere alla relativa regolarizzazione, salvo che la stessa sia sanabile o sia possibile interpretarla in ordine all'esercizio del diritto del quale si chiede la tutela mediante interlocuzione informale e per le vie brevi.
4. L'istanza, se non sanabile e/o non tempestivamente regolarizzata, è archiviata.

Art.20 Diritto di proporre reclamo al Titolare e al DPO

1. Al termine dell'istruttoria il DPO conclude l'esame dell'istanza, archiviandola quando:
 - a) la questione prospettata non risulta riconducibile alla protezione dei dati personali;
 - b) non sono ravvisati, allo stato degli atti, gli estremi di una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali;
 - c) si tratta di una richiesta eccessiva, in particolare, per il carattere pretestuoso o ripetitivo, anche ai sensi dell'articolo 57 paragrafo 4 del GDPR;
 - d) la questione prospettata è stata già decisa con provvedimento del garante;
 - e) nel caso di irregolarità non sanata di cui al precedente art. 20.
2. Del provvedimento di archiviazione, reso ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma 1 del presente articolo, è informato l'interessato istante.

Art. 21 Entrata in vigore – Pubblicità

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo online dell'Ente.

2. Il presente Regolamento è altresì pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari comunali in contrasto con lo stesso.
4. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e non recettizie e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove norme, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.